

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2004

VERBALE N. 6

Seduta Pubblica del 26 gennaio 2004

Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemilaquattro, il giorno di lunedì ventisei del mese di gennaio, alle ore 15,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,50 – il Presidente Giuseppe MANNINO dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente MANNINO comunica che sono presenti i sottoriportati n. 47 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Bertucci Adalberto, Carapella Giovanni, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Finamore Achille, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Laurelli Luisa, Lorenzin Beatrice, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Orneli Paolo, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Sabbatani Schiuma Fabio, Santini Claudio, Smedile Francesco, Spera Adriana, Tajani Antonio, Vizzani Giacomo e Zambelli Gianfranco.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Galloro Nicola, Malcotti Luca, Panecaldo Fabrizio, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano e Sentinelli Patrizia.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che la Consigliera Sentinelli ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cioffarelli Francesco, D'Alessandro Giancarlo, Gramaglia Mariella, Morassut Roberto e Nieri Luigi.

(O M I S S I S)

251^a Proposta (Dec. G.C. del 19 novembre 2002 n. 176)

Modifiche ed integrazioni agli artt. 27 e 29 dello Statuto del Comune di Roma.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il nuovo Statuto del Comune di Roma, il cui Capo IV detta disposizioni in materia di Decentramento Amministrativo;

Che dette disposizioni, dando applicazione a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno previsto per il Comune di Roma particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione;

Che, conseguentemente, le disposizioni statutarie hanno configurato le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di governo dei Municipi secondo il modello delineato dal vigente ordinamento degli Enti Locali per gli organi di governo dei Comuni di pari popolazione;

Che la previsione di più accentuate forme di decentramento ha successivamente trovato più organica disciplina nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 19 gennaio 2001, in virtù della quale le preesistenti circoscrizioni di decentramento comunale sono state costituite in Municipi;

Che, nella nuova consiliatura, l'estensione agli organismi di decentramento del regime giuridico proprio dei comuni deve conoscere un ulteriore e coerente sviluppo, al fine di consentire ai Municipi di poter esercitare pienamente l'autonomia ad essi conferita dallo Statuto;

Che, in particolare, appare opportuno attribuire alle Giunte dei Municipi poteri deliberativi e prevedere altresì che le funzioni di presidenza dei Consigli municipali vengano esercitate da una figura istituzionale distinta dal Presidente del Municipio;

Che, in tale senso, l'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano del Dipartimento I ha predisposto una apposita proposta di revisione degli articoli 27 e 29, dello Statuto Comunale, la quale è stata elaborata in parallelo ed in coerenza con i lavori della Commissione prevista dalla IV disposizione transitoria e finale dello Statuto ed istituita con Ordinanza Sindacale n. 278 del 12 settembre 2001;

Che la suddetta Commissione, nelle sedute del 27 febbraio, del 22 aprile e del 27 maggio 2002, si è pronunciata favorevolmente sulle linee fondamentali della proposta stessa;

Vista la nota del Segretario Generale n. 7256 del 26 marzo 2002;

Che, in data 27 novembre 2002, la proposta è stata inviata all'Albo Pretorio per l'affissione prevista dall'art. 43, comma 2, dello Statuto;

Che, in data 27 novembre 2002, la proposta è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere dei Consigli dei Municipi entro il termine di 30 giorni;

Che, in data 27 novembre 2002, la proposta è stata trasmessa all'Osservatorio sul Decentramento per l'espressione del parere di competenza previsto dall'art. 43, comma 2,

dello Statuto e che lo stesso Osservatorio ha comunicato, in data 3 febbraio 2003, il proprio parere favorevole in merito alla proposta stessa;

Che, con deliberazioni in atti, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Municipi III, VIII, XVI e XVII – parere favorevole;
- Municipi I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XIX – parere favorevole con richiesta di modifiche;

Che, da parte dei Municipi XVIII e XX non è pervenuto alcun parere;

Che la Giunta Comunale, nel seduta del 9 settembre 2003, ha formulato le seguenti controdeduzioni ai pareri dei Municipi:

Con riferimento alla II disposizione transitoria e finale i Municipi I, IV, IX, X, XI e XIX propongono che l'adeguamento del numero dei Consiglieri avvenga dal primo rinnovo dei Consigli dei Municipi successivo alla scadenza dell'attuale mandato del Sindaco. Inoltre, i Municipi IX, XII, XV e XIX chiedono che, già dall'attuale consiliatura, il numero dei componenti del Consiglio sia fissato in 26 Consiglieri, compreso il Presidente;

Che tali modifiche non sono accoglibili, mantenendo la previsione che l'adeguamento del numero dei Consiglieri trovi attuazione successivamente alla costituzione della Città Metropolitana e rilevando che l'elezione di un ulteriore Consigliere nel corso dell'attuale consiliatura si pone in contrasto con il principio dell'elezione contestuale di tutti i Consiglieri (art. 27, c. 2, Statuto);

Con riferimento alle disposizioni transitorie, il Municipio IV propone l'elezione del Presidente del Consiglio dalla prossima consiliatura e quella dei Vice Presidenti entro il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore delle presente proposta di deliberazione, mentre il Municipio X propone che le funzioni del Presidente del Consiglio siano esercitate da uno dei Consiglieri eletti solo nel caso in cui il Presidente del Municipio partecipi all'assemblea come 26° componente. Propone, in subordine, di eleggere, già dall'attuale consiliatura, due Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie;

Che tali modifiche non sono accoglibili in quanto l'elezione immediata dei soli Vice Presidenti non garantisce la reciproca autonomia tra organi di indirizzo e controllo e organi esecutivi e di governo, mentre l'elezione di un ulteriore Consigliere nel corso dell'attuale consiliatura si pone in contrasto con il principio dell'elezione contestuale di tutti i Consiglieri (art. 27, c.2, Statuto);

Con riferimento all'art. 27, c. 6-bis, il Municipio II propone, dopo le parole "gestione municipale", di aggiungere le parole: "ferma restando l'autonomia di bilancio sancita dall'art. 26 punto 6-bis dello Statuto";

Che tale modifica può essere accolta e conseguentemente integrato il testo della proposta;

Con riferimento all'art. 27, c. 6-bis, i Municipi IV, IX e XIX propongono di sostituire il secondo periodo come segue: "Il Consiglio Municipale adotta altresì le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio ed approva il piano esecutivo di gestione municipale ferma restando l'autonomia di bilancio sancita dall'art. 26, c. 6-bis, del presente Statuto";

Che la suddetta modifica non è accoglibile in quanto l'art. 26, c. 6-bis, dello Statuto demanda l'attuazione dell'autonomia di bilancio alle disposizioni del Regolamento comunale di contabilità, alle quali è pertanto affidata anche una diversa articolazione del P.E.G. comunale;

Con riferimento all'art. 27, c. 5, il Municipio IV propone di aggiungere la seguente lettera: “g): l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Municipio nell'ambito dei criteri generali emanati dalla Giunta Comunale”;

Che la suddetta modifica non è accoglibile in quanto non appare rispettato il criterio di assimilazione dell'ordinamento degli organi municipali a quello degli organi centrali fatto proprio, in linea generale, dallo Statuto, alla luce del quale l'organizzazione degli uffici e dei servizi deve configurarsi come attinente alla sfera di competenza dell'organo esecutivo;

Con riferimento all'art. 27, i Municipi IV, IX e XIX propongono di aggiungere il seguente comma: “14-bis. La Giunta Municipale, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai Dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Il Regolamento del Consiglio Municipale prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.”. Il Municipio VI propone che lo stesso periodo sostituisca il secondo periodo del comma 16;

Che la modifica richiesta dai Municipi IV, IX e XIX può essere accolta, ritenendo comunque erronea l'espressione “Regolamento del Consiglio Municipale” che deve essere letta, stante quanto previsto dal comma 5, dell'art. 27, come “Regolamento del Municipio”, mentre non è accoglibile la modifica richiesta dal Municipio VI in quanto incongrua rispetto alla disposizione da emendare, la quale non riguarda il rapporto tra gli organi di governo e la dirigenza del Municipio, ma la ripartizione dei compiti di indirizzo e di controllo tra i membri della Giunta;

Con riferimento all'art. 27, i Municipi IV e XIX propongono di aggiungere il seguente comma: “14-bis. I componenti della Giunta Municipale hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto”;

Che tale modifica può essere accolta e conseguentemente integrato il testo della proposta;

Con riferimento all'art. 29, c. 2, i Municipi IV e XIX propongono di sostituire le parole “o un Assessore” con le parole “un Assessore o un Consigliere”;

Che tale modifica può essere accolta e conseguentemente integrato il testo della proposta;

Con riferimento all'art. 27, c. 14, il Municipio V propone di sostituire le parole “e da quattro Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente” con le parole “da un numero di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a quello previsto per le Giunte dei Comuni aventi uguale popolazione”;

Che, pur in assenza di ragioni ostative di carattere tecnico, per motivi di omogeneità, è opportuno prevedere per tutti i Municipi un numero fisso di Assessori, pari a sei;

Con riferimento all'art. 27, c. 14, i Municipi XI e XIII propongono di sostituire le parole “quattro Assessori” con le parole “sei Assessori”;

Che la modifica può essere accolta e trovare attuazione successivamente alla costituzione della Città Metropolitana, in analogia all'adeguamento del numero dei Consiglieri;

Con riferimento all'art. 27, c. 6, il Municipio VI propone di eliminare le parole: “senza computare a tal fine il Presidente del Municipio”;

Che tale modifica non è accoglibile in quanto, alterando il meccanismo di calcolo del quorum strutturale che ricalca quello stabilito dal T.U.E.L. per il Consiglio Comunale, si pone in contrasto con il criterio di assimilazione dell'ordinamento degli organi municipali a quello degli organi centrali fatto proprio, in linea generale, dallo Statuto;

Con riferimento all'art. 27, c. 14, il Municipio VII propone di aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Le deliberazioni adottate dalla Giunta del Municipio, dovranno essere ratificate, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare municipale entro 60 giorni seguenti dalla loro approvazione, fermo restando detto limite, per quanto riguarda le variazioni di bilancio, queste dovranno essere ratificate entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.". Il Municipio XIII propone di aggiungere il periodo: "Tutte le deliberazioni della Giunta, ad eccezione di quelle adottate in situazione d'urgenza, sono sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio del Municipio.";

Che tali modifiche non sono accoglibili in quanto in contrasto con la reciproca autonomia tra organi di indirizzo e controllo ed organi esecutivi e di governo;

Con riferimento all'art. 27, c. 5, lett. b), il Municipio XIII propone di aggiungere, dopo le parole "il funzionamento del Consiglio del Municipio" le parole: ", della Giunta";

Che tale modifica non è accoglibile in quanto in contrasto con la reciproca autonomia tra organi di indirizzo e di controllo e organi esecutivi e di governo;

Con riferimento all'art. 27, c. 15, il Municipio XIII propone di eliminare la parola "anche";

Che tale modifica non è accoglibile in quanto in contrasto con il criterio di assimilazione dell'ordinamento degli organi municipali a quello degli organi centrali fatto proprio, in linea generale, dallo Statuto;

Con riferimento all'art. 27, c. 15, il Municipio XIII propone di aggiungere, alla fine del comma, dopo le parole "cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina" le parole "e la cessazione dalla carica è limitata al periodo di tempo in cui viene ricoperto l'incarico di Assessore";

Che tale modifica non è accoglibile in quanto equipara impropriamente la decadenza che discende dalla incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere del Municipio ad una fattispecie di mera sospensione ed appare altresì in contrasto con il criterio di assimilazione dell'ordinamento degli organi municipali a quello degli organi centrali fatto proprio, in linea generale, dallo Statuto;

Con riferimento all'art. 27, c. 6-bis, secondo periodo, il Municipio XV propone di aggiungere, dopo le parole "il Consiglio" la parola "Municipale";

Che tale modifica può essere accolta e conseguentemente integrato il testo della proposta;

Che, in data 19 settembre 2003, la proposta, riportata nella parte dispositiva, è stata inviata all'Albo Pretorio per una seconda pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, a seguito delle integrazioni apportate dalla Giunta Comunale in sede di controdeduzioni ai pareri dei Consigli dei Municipi;

Che, in data 19 settembre 2003, la proposta è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale, alla Commissione Consiliare Permanente X per l'acquisizione del parere di competenza e che la stessa Commissione ha espresso, in data 21 ottobre 2003, parere favorevole in merito alla proposta stessa;

Che, in data 19 novembre 2003, come previsto dall'art. 43, comma 2, dello Statuto, la proposta di revisione statutaria è stata portata a conoscenza degli appartenenti alla comunità cittadina con la pubblicazione sui quotidiani "Il Messaggero" e "Il Tempo";

Atteso che, in data 6 giugno 2002, il Direttore dell'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano del Dipartimento I ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: S. Carlizza";

Che il suddetto parere è stato confermato dal Direttore dell'Ufficio Decentramento e Coordinamento Metropolitano in data 15 luglio 2003 in ordine alle modifiche apportate in sede di controdeduzioni ai pareri resi dai Municipi;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Per i motivi di cui in narrativa

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni allo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche ed integrazioni:

- l'art. 27 è sostituito come segue:

"1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

1bis. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.

2. Il Consiglio del Municipio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio è composto dal Presidente del Municipio e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per i Consigli Comunali dei comuni aventi uguale popolazione. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

3. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato del medesimo; restano in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, è attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si è reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 4bis. Il Consiglio del Municipio è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea Municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio è coadiuvato da un Ufficio di presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
- 4ter. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 6 e 7, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti del Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione il Consiglio del Municipio procede all'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma statutaria.
5. Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il regolamento disciplina tra l'altro:
 - a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori;
 - b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari;
 - c) le modalità per l'effettiva pubblicità delle sedute del Consiglio e delle Commissioni;
 - d) le modalità di informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sulle deliberazioni del Municipio;
 - e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, alle attività dei Municipi, ivi compresa l'indizione di referendum e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio;
 - f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata;
 - g) i criteri e le modalità per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio.
6. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, che in ogni caso non può essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio.
- 6bis. Il Consiglio del Municipio, con le modalità previste dal regolamento, esercita l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale. Il Consiglio del Municipio adotta altresì le deliberazioni concernenti le variazioni del bilancio e del piano esecutivo di gestione municipale, ferma restando l'autonomia di bilancio sancita dall'art. 26, punto 6 bis dello Statuto.

7. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici comunali, nonché da enti, istituzioni ed altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le modalità stabilite dal regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
9. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalle legge, un gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli e alle Commissioni Consiliari. A richiesta dell'interessato, e sempre che ciò non comporti per l'Amministrazione maggiori oneri finanziari, si fa luogo alla trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. La misura del gettone di presenza e di detta indennità è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale, che disciplina altresì la misura di detrazioni dall'indennità in caso di non giustificata assenza alle sedute degli organi collegiali.
10. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dall'interessata o dall'interessato, con le modalità previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali.
11. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio del Municipio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi del successivo comma 21.
12. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 20 e 21. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonché della Giunta.
13. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio.
14. La Giunta del Municipio è composta dal Presidente del Municipio, che la presiede, e da sei Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti comunali disciplinanti l'ordinamento dei Municipi non attribuiscono alla competenza del Consiglio o del Presidente del

Municipio; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

- 14bis. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio. Il Regolamento del Municipio prevede le forme e le modalità di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite.
- 14ter. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.
15. Il Presidente, nel rispetto del limite numerico di cui al comma 14, nomina gli Assessori, tra cui un Vice Presidente, dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio, purchè non siano Consiglieri Comunali della città di Roma. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente può revocare uno o più membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio.
16. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato. Il Presidente può ripartire tra gli Assessori i compiti di indirizzo e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche ed agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato.
17. Il Presidente rappresenta il Municipio, convoca e presiede la Giunta del Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti, nonché le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Il Presidente può affidare a Consigliere o a Consiglieri del Municipio compiti specifici, delimitandone funzioni e termini. Distintivo del presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Roma, con lo stemma del Comune e lo stemma del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco, il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
18. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio ed all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione ovvero, nel caso di deliberazioni sottoposte al controllo del Difensore Civico, all'esito del controllo medesimo. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche quello di regolarità contabile di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

19. Il Consiglio del Municipio è sciolto dal Consiglio Comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti:
- a) quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti;
 - b) quando sia nell'impossibilità di funzionare per:
 - 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio;
 - 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio;
 - 3) riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti del Consiglio.
20. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lettera a) o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, nonché in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Comunale, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco.
21. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 19 del presente articolo, o in caso di approvazione della deliberazione di sfiducia di cui al precedente comma 11, il Sindaco comunica al Prefetto la deliberazione, rispettivamente, di scioglimento del Consiglio del Municipio o di approvazione della mozione di sfiducia. Il Prefetto, con proprio decreto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
22. Il Regolamento del Decentramento Amministrativo ed il Regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi del Comune.”;
- l'art. 29, comma 2, è sostituito come segue:
 “Il Presidente del Municipio, un Assessore o un Consigliere delegato dal Presidente, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20, commi 2 e 3, ferma restando l'incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale di Roma”.
 - il comma 4 dell'art. 29 è abrogato e il comma 5 del medesimo articolo è sostituito come segue:
 “Il Regolamento del Decentramento Amministrativo indica gli atti del Comune per i quali è previsto il parere dei Consigli dei Municipi. Il parere è inserito nel testo della deliberazione comunale. In nessun caso il termine assegnato per l'espressione del parere può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della proposta.”.
 - la disposizione transitoria e finale n. 2 è sostituita come segue:
 “Le disposizioni di cui all'art. 27, commi 2 e 14, relative al numero dei Consiglieri e degli Assessori dei Municipi, si applicano a decorrere dalla costituzione della Città

Metropolitana. Nelle more di tale costituzione il numero dei Consiglieri e degli Assessori resta fissato, rispettivamente, in venticinque, compreso il Presidente, e in quattro”.

Di dare atto infine che sono cessati gli effetti delle disposizioni transitorie e finali n. 1 e n. 3 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il PRESIDENTE invita quindi il Consiglio a procedere alla terza votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta.

Rammenta in proposito che la proposta ha seguito l'iter di approvazione previsto dall'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 43 dello Statuto del Comune di Roma per le modifiche statutarie.

Ricorda infine che, ai sensi della sopracitata norma legislativa, la proposta è stata votata per la prima volta nella seduta del 14 gennaio 2003 e ha riportato n. 39 voti favorevoli, votazione inefficace in quanto non è stato conseguito il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; successivamente la votazione è stata ripetuta nella seduta del 22 gennaio u.s. – quale prima delle due votazioni da tenersi entro trenta giorni – con esito favorevole avendo riportato la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e cioè 33 voti favorevoli.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta ha riportato 46 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Battaglia, Carapella, Carli, Casciani, Cau, Coratti, Cosentino, Dalia, De Luca, Di Francia, Di Stefano, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Ghera, Giansanti, Giulioli, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Mannino, Marchi, Mariani, Marroni, Milana, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Piso, Poselli, Sabbatani Schiuma, Santini, Smedile, Spera, Tajani e Vizzani.

Dopo di che il PRESIDENTE dichiara che la proposta di deliberazione n. 251/2002 relativa a “Modifiche ed integrazioni agli artt. 27 e 29 dello Statuto del Comune di Roma”, risulta approvata avendo riportato nella seduta del 22 gennaio 2003 e nella odierna seduta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La presente deliberazione assume il n. 10.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. MANNINO – M. CIRINNA' – F. SABBATANI SCHIUMA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
26 gennaio 2004.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....